
**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero di Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Alessandro PATELLI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall' avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli, ivi residente alla Via [OMISSIS], Codice Fiscale: [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avvocato [OMISSIS] del Foro di Santa Maria Capua Vetere, con Studio in Santa Maria Capua Vetere, Via [OMISSIS], Codice Fiscale [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS], avverso la decisione n. 24/2020 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli in data 12.02.2020, depositata il giorno 08.07.2020, notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale veniva irrogata all'avvocato [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni due e mesi sei;

il ricorrente Avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è altresì presente il suo difensore Avv. [OMISSIS] a seguito di revoca del precedente mandato difensivo e successiva nomina;

Per il Consiglio dell'Ordine di Napoli, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Giovanna Ollà;

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso svolgendo delle brevi considerazioni;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso

FATTO

Con nota del 17.10.2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 51 della legge 247/2012, informava il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'avvenuta esecuzione, in danno dell'avvocato [RICORRENTE], dell'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 24.09.2018, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. [OMISSIS]/2015 R.G.N.R. Modello 21 , iscritto a carico del ricorrente per i reati di cui agli artt. 416 c.p., 372, 642 c.p., e all' art. 4 L. 146/2016, per aver promosso e partecipato, unitamente ad altri soggetti, ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa in danno di compagnie assicurative con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dall'associazione.

In seguito alla esecuzione della misura coercitiva, il Consiglio Distrettuale di Disciplina applicava al ricorrente, a norma dell'art. 60 della legge 247/2012, la misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per la durata di mesi due.

Con delibera del 10.07.2019 la Sezione designata del Consiglio Distrettuale di Disciplina approvava il seguente capo di incolpazione:

“ illecito deontologico integrato dalla violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e verità, del divieto di accaparramento della clientela , del divieto di prestare la propria attività per il raggiungimento di fini illeciti, del divieto di suggerire comportamenti fraudolenti ed illeciti, del divieto di introdurre nel procedimento prove false, del divieto di intrattenersi con i testi sui fatti oggetto di causa, dirottando i risarcimenti dei danni su c.c. intestati al sodalizio criminoso, per avere, previa organizzazione, coordinamento e procacciamento ad opera dei sigg.ri [AAA], [BBB] e [CCC]: 1) quale legale di [DDD] patrocinato un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi il Giudice di Pace di Napoli contro [OMISSIS] e [OMISSIS] Assicurazioni S.P.A. , provvedendo a denunciare un sinistro falso con messa in mora pervenuta

presso la Compagnia di Assicurazioni, in Mogliano Veneto, in data 03.12.2013, introducendo consapevolmente e volontariamente in giudizio false prove atte a dimostrare la verifica di un evento mai accaduto, con l'intento di trarne profitto economico, provvedendo ad indicare ed escutere, in data 07.10.2015, il falso teste [OMISSIS], conseguendo l'indennizzo pari ad euro 2.200,00 in data 10.12.2015 in Mogliano Veneto e Napoli dal 03.12.2012 al 10.12.2015; 2) quale legale di [OMISSIS] patrocinato un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi il Giudice di Pace di Napoli contro [OMISSIS] e [OMISSIS] Assicurazioni (già [OMISSIS] s.a.) , provvedendo a denunciare un sinistro falso con messa in mora pervenuta presso la Compagnia di Assicurazioni , in Milano, in data 30.12.2012, introducendo consapevolmente e volontariamente in giudizio false prove atte a dimostrare la verifica di un evento mai accaduto, con l'intento di trarne un profitto economico, provvedendo ad indicare ed escutere, in data 16.02.2015, il falso teste [OMISSIS], conseguendo l'indennizzo pari ad € 1.772,35. In Milano e Napoli dal 30.12.2012 alla data della pubblicazione della sentenza 27.05.2015; 3) quale legale di [OMISSIS], patrocinato un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi il Giudice di Pace di Napoli, provvedendo a denunciare un sinistro falso con messa in mora pervenuta presso la Compagnia di Assicurazioni, in Milano , in data 27.03.2013, introducendo consapevolmente e volontariamente in giudizio false prove atte a dimostrare la verifica di un evento mai accaduto, con l'intento di trarne un profitto economico, provvedendo ad indicare ed escutere, in data 09.09.2015, il falso teste [OMISSIS], conseguendo l'indennizzo pari ad € 1.026,00. In Milano e Napoli dal 27.03.2013 alla pubblicazione della sentenza 11.09.2015; 4) quale legale di [OMISSIS], patrocinato un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi il Giudice di Pace di Napoli contro [OMISSIS] spa e [OMISSIS] Assicurazioni, provvedendo a denunciare un sinistro falso con messa in mora pervenuta presso la Compagnia di Assicurazioni, in Bologna, in data 29.05.2013, introducendo consapevolmente e volontariamente in giudizio false prove atte a dimostrare la verifica di un evento mai accaduto, con l'intento di trarne un profitto economico, provvedendo ad indicare ed escutere, in data 04.02.2015, il falso teste [OMISSIS], conseguendo l'indennizzo pari ad € 2.000,00, liquidato, su richiesta del legale, su IBAN [OMISSIS], in uso all'associazione. In Bologna e Napoli dal 29.05.2013 all'aprile 2015; 5) quale legale di [OMISSIS], patrocinato un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi il Giudice di Pace di Napoli contro contro [OMISSIS] e [OMISSIS] Assicurazioni (già [OMISSIS] s.a.), provvedendo a denunciare un sinistro falso con messa in mora pervenuta presso la Compagnia di Assicurazioni, in Milano, in data 06.04.2013, introducendo consapevolmente e volontariamente in giudizio false

prove atte a dimostrare la verifica di un evento mai accaduto, con l'intento di trarne un profitto economico, provvedendo ad indicare ed escutere, in data 01.12.2014, il falso testimone [OMISSIS]. In Milano e Napoli dal 06.04.2013 al deposito della sentenza in data 30.09.2015; 6) quale legale di [OMISSIS], patrocinato un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi il Giudice di Pace di Napoli contro [OMISSIS] e [OMISSIS], provvedendo a denunciare un sinistro falso con messa in mora pervenuta presso la Compagnia di Assicurazioni, in Napoli, in data 23.03.2015, conseguendo l'indennizzo pari ad € 2.100,00, accreditato, su richiesta del legale, su Iban [OMISSIS] in uso alla associazione e falsamente indicato come appartenente al cliente. In Napoli dal 23.03.2015 al 17.06.2015; 7) quale legale di [OMISSIS], patrocinato un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi il Giudice di Pace di Napoli contro [OMISSIS] e ed [OMISSIS], provvedendo a denunciare un sinistro falso con messa in mora pervenuta presso la Compagnia di Assicurazioni, in Milano, in data 30.10.2012, introducendo consapevolmente e volontariamente in giudizio false prove atte a dimostrare la verifica di un evento mai accaduto, con l'intento di trarne un profitto economico, provvedendo ad indicare ed escutere, in data 12.11.2014, il falso testimone [OMISSIS] conseguendo l'indennizzo pari ad € 3.529,59, di cui € 1.588,83 a favore del cliente per la sorte, versati su conto corrente della società [OMISSIS] Ltd numero [OMISSIS] in uso ai fratelli [OMISSIS] (altri sodali) presso la banca [OMISSIS] con sede a Malta, ed € 1940,76 per gli onorari sull'Iban personale dell'avvocato. In Milano e Napoli dal 30.10.2012 al 20.05.2015, data della comunicazione dell'accredito.

L'avvocato [RICORRENTE] definiva la sua posizione processuale con accesso al rito alternativo della applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionata alla concessione della sospensione condizionale, accordo che veniva ratificato dal Giudice per Le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli con sentenza emessa in data 08.03.2019, passata in giudicato il 28.03.2019.

Il Consiglio Distrettuale Disciplina, in ragione della esistenza del giudicato penale, vincolante nella sede disciplinare ai sensi dell'art. 653 comma 1 bis c.p.p., quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all'imputato, valutata la rilevanza deontologica delle condotte contestate nell'ambito del processo penale, avente ad oggetto i medesimi fatti del procedimento disciplinare, e ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare dell'avvocato [RICORRENTE], applicava a quest'ultimo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni 2 e mesi 6.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina si determinava alla affermazione della responsabilità del professionista per le condotte oggetto delle imputazioni di reato, in quanto ritenute gravemente lesive della reputazione della classe forense. In punto di determinazione della sanzione l'organo disciplinare riteneva la pena applicata commisurata alla gravità del fatto, alla sussistenza del dolo da parte dell'incolpato e alla sua intensità, laddove l'avvocato [RICORRENTE], unitamente agli altri concorrenti, si era sostanzialmente messo al servizio della consorteria criminale costituita allo scopo di trarre profitto dalla costruzione di sinistri stradali falsi, nel contesto di un disegno criminoso che prevedeva come necessario l'apporto dei professionisti per giungere, anche attraverso l'instaurazione di giudizi innanzi l'autorità giudiziaria, alla fase di liquidazione dei danni.

Con ricorso tempestivamente depositato L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli affidandosi a sei motivi di gravame.

Con il primo motivo il ricorrente segnala la nullità della decisione impugnata poiché ritenuta carente dei requisiti di cui all'art. 546 c.p.p., ovvero : la descrizione della imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti, la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con riguardo alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533 c.p.p. Tale censura viene formulata sulla base del principio in base al quale “per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare, si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili”.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che l'organo disciplinare sarebbe incorso in eccesso di potere e violazione di legge, con conseguente nullità della decisione, nella parte in cui viene affermato che l'avvocato [RICORRENTE] avrebbe meritato una “sanzione esemplare”. Tale espressione, ad avviso del ricorrente, avrebbe violato il principio costituzionale, che trova applicazione anche nell'ambito del procedimento disciplinare, della terzietà ed imparzialità del giudice che, al contrario, secondo l'ipotesi difensiva, utilizzando la riportata espressione, avrebbe dimostrato di essere privo dei detti requisiti.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che l'organo disciplinare sarebbe incorso in eccesso di potere e violazione di legge con conseguente nullità della decisione, a causa della violazione del principio di predeterminazione legale della sanzione, sia per aver affermato, come anzi detto, nella parte motiva della pronuncia, che l'avvocato [RICORRENTE] avrebbe meritato una sanzione “esemplare”, sia per la “mancanza dell'indicazione chiara, (od anche *per relationem*), dei motivi posti a base della

quantificata sanzione da cui non si evincerebbe nemmeno se essa debba intendersi al netto del pre-sofferto cautelare .

Anche **con il quarto motivo** il ricorrente censura il vizio di eccesso di potere e violazione di legge, argomentando che il Giudice della disciplina non avrebbe potuto fondare il proprio convincimento sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parte (ex art. 444 c.p.p.), stante la previsione di cui all'art. 54 della legge 247 del 2012 che ha stabilito il principio della autonomia del giudizio disciplinare rispetto al giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

Con il quinto motivo ugualmente il ricorrente censura i vizi di eccesso di potere e violazione di legge, nonché il travisamento dei fatti con conseguente nullità della decisione. L'avvocato [RICORRENTE] contesta in particolare il ragionamento logico giuridico seguito dal Consiglio Distrettuale di Disciplina non solo nella ricostruzione del fatto storico ma anche nelle affermazioni, contenute nella parte motiva del provvedimento, ove si fa riferimento alla pronuncia emessa in sede penale relativa alla qualificazione del fatto reato (riferimento all'art. 416 c.p.) e quindi al trattamento sanzionatorio, soprattutto nella parte in cui non si tiene conto del pre-sofferto della fase cautelare disciplinare.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta eccesso di potere e violazione di legge per la eccessiva severità della sanzione irrogata e, segnatamente, carenza dell'iter motivazionale, in ragione dell'omesso computo del pre-sofferto, (corrispondente ad anni 1 relativamente alla interdizione dai pubblici uffici e mesi 2 per la sospensione cautelare inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina), nonché in ragione della errata determinazione della entità della pena disciplinare .

Chiede pertanto che il Consiglio Nazionale:

- in via principale, dichiarare la nullità della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli; in via subordinata, riduca l'entità della sanzione disciplinare applicata secondo il seguente calcolo: sanzione edittale più grave quella prevista dall'art. 50 del CDF (che prevede la sospensione dall'esercizio della professione da 1 a 3 anni), aumentata di mesi due per effetto della continuazione con gli illeciti previsti dagli artt. 37 e 55 CDF, ridotta ad anni 1, con detrazione del presofferto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei requisiti della decisione previsti dall'art. 546 c.p.p, è palesemente infondato, laddove il richiamo alla applicazione delle norme del codice di procedura penale deve ritenersi

inconferente, posto che il contenuto della decisione dell'organo disciplinare rispetta i parametri redazionali previsti dalla legge 247/2012 e dal Regolamento CNF 2/2014 sul procedimento disciplinare. Infatti l'art. 52 della legge 247/2012 (" contenuto della decisione ") non contiene alcun riferimento ai parametri redazionali invocati dal ricorrente, che pertanto non possono essere considerati elementi essenziali della decisione.

Del resto non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa posto che, nel rispetto dell'art. 59 della legge 247/2012 , gli addebiti disciplinari sono stati compiutamente indicati nell'atto di incolpazione notificato al ricorrente.

Parimenti meritevoli di rigetto sono il secondo ed il terzo motivo di gravame, atteso che l'inciso contenuto nella decisione impugnata per cui il [RICORRENTE] avrebbe meritato una sanzione esemplare, da un lato è perfettamente compatibile, ed affatto fuorviante, con la stessa *ratio* del procedimento che ha ad oggetto violazioni di natura deontologica e, dall'altro, non può ritenersi in alcun modo sintomatico di un difetto di terzietà dell'organo giudicante.

Quanto alla seconda parte della doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la omessa motivazione in merito alla quantificazione della pena disciplinare tanto da non consentire di comprendere se essa debba intendersi interamente considerata o " al netto " del presofferto cautelare, si osserva che il tema posto alla attenzione di questo Consiglio Nazionale non rientra nelle determinazioni di sua competenza, atteso che il computo del presofferto che deve essere detratto dalla sanzione disciplinare applicata, riferito alla durata della sospensione cautelare ex 60 legge 247/2012 , è attribuzione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del ricorrente in sede di esecuzione della sanzione stessa, ai sensi dell'art. 62 comma 8 della legge 247/2012 .

Con il quarto motivo di ricorso l'avv. [RICORRENTE] censura la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina che, nel ritenere vincolante il giudicato nella sede penale determinato dalla sentenza di " patteggiamento " ai sensi dell'art. 444 c.p.p., avrebbe violato il principio della autonomia del giudizio disciplinare rispetto al giudizio penale.

Anche la richiamata doglianza è destituita da fondamento laddove, per costante giurisprudenza di legittimità , nel giudizio disciplinare la sentenza di patteggiamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445 e 653 comma 1 bis c.p.p come modificato dalla legge 97/2001, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua riferibilità all'incolpato.

Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono altrettanto meritevoli di rigetto, ripercorrendo argomentazioni inconferenti in quanto aventi ad oggetto la detrazione del presofferto

cautelare che rileva al momento della esecuzione della sanzione interdittiva dall'esercizio della professione e non già nella sede della cognizione di merito avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Ritiene pertanto questo Consiglio Nazionale che l'organo disciplinare abbia fatto buon governo dei canoni ermeneutici ed interpretativi in sede di valutazione della rilevanza deontologica delle condotte ascritte al ricorrente e oggetto di procedimento penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti passata in giudicato e, in quanto tale, avente efficacia vincolante nel giudizio disciplinare ai sensi del richiamato art. 653 comma 1 bis c.p.p.

Non vi è dubbio infatti che il coinvolgimento con ruolo non secondario dell'avv. [RICORRENTE] in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, sia condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti dell'incolpato.

Tuttavia, quanto alla dosimetria della sanzione disciplinare irrogata, individuata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina in anni due e mesi sei di sospensione dall'esercizio della professione, va accolta la richiesta del ricorrente e quindi la pena disciplinare deve essere rideterminata in anni uno e mesi sei, alla luce della incensuratezza dell'incolpato e del corretto comportamento processuale di quest'ultimo.

La riduzione della sanzione inflitta appare del resto coerente con la sentenza di applicazione di pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione, dove il Giudice per le Indagini Preliminari ha riconosciuto all'imputato lo sconto di pena per le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., e concesso la sospensione condizionale, con ciò affermando un giudizio prognostico favorevole sulla condotta del ricorrente, che può essere riproposto anche nella presente sede.

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 e 54 del R.D. L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22.1.1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione irrogata all'avv. [RICORRENTE] alla sospensione dall'esercizio della professione per anni uno e mesi sei.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Alessandro Patelli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 febbraio 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria